

# AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

## ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22/18 DD. 08.06.2018

**Oggetto: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: avvio della ricognizione delle gestioni esistenti e proroga degli affidamenti in scadenza fino al 30.06.2019.**

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 29.05.2018 come integrata in data 01.06.2018, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Turello	Nicola	Pozzuolo del Friuli	Presidente	x	
Comand	Alberto	Mortegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea Attilio	Caneva	Componente	x	
Gaiarin	Giuseppe	Porcia	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente	x	
Clarotto	Lavinia	Casarsa della Delizia	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Fuccaro	Fabrizio	Chiusaforte	Componente		x
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Componente	x	
Iacumin	Mauro	Manzano	Componente		x
Picco	Augusto	Trasaghis	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Savino	Gianluigi	Cervignano del Friuli	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

## L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- art. 2, co. 3, secondo cui *“gli Enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a favorire una gestione efficiente dei rifiuti promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, delle disposizioni in materia di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e dei principi europei in materia di economia circolare”*;
- art. 4, co. 1 secondo cui *“È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006;*
- art. 4, co. 5, secondo cui *“L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;
- art. 6, co. 7 secondo cui l'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR provvede, tra l'altro, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: *“a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate; b) all'approvazione e all'aggiornamento ... del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario; c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore; d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate...; e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani... g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza... ”*;
- art. 16, co. 3, secondo cui *“Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR”*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Quarta;

Visto l'art. 1, co. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, attribuisce all'ARERA la competenza, tra l'altro, di procedere "all'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";

Dato atto che dalla lettura dell'ultima disposizione normativa nazionale citata sembra emergere un'ulteriore competenza dell'AUSIR in tema di definizione della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che richiederebbe un suo recepimento nell'ordinamento giuridico regionale, con una coerente modifica sul punto della LR n. 5/2016;

Accertato che:

- a differenza del settore del servizio idrico integrato in cui le Consulte d'Ambito hanno già definito la ricognizione delle gestioni, nel settore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è indispensabile avviare *ex novo* una ricognizione delle Gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016, al fine di ottenere una fotografia precisa dell'assetto gestionale esistente nell'intero territorio regionale;
- tale ricognizione costituisce il *presupposto necessario* per consentire all'Agenzia di esercitare le funzioni in materia di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e consentirà, inoltre, l'individuazione delle "gestioni residuali non conformi" in quanto affidate in contrasto con normativa nazionale ed europea di settore;
- la ricognizione delle Gestioni esistenti dovrà, tra l'altro, accertare, per ciascun Comune ricadente nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016: a) il Soggetto gestore; b) la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo; c) la durata dell'affidamento; d) gli atti di affidamento e la Convenzione di Servizio; e) nel caso di affidamento *in house providing*, il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'ordinamento europeo;

Vista la precedente deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 2/2018 dd 17.01.2018 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore generale dell'Ente, con la conseguenza che da tale data l'Agenzia è operativa ai sensi dell'art. 23, co. 1, della LR n. 5/2016 ed è titolata ad esercitare le funzioni attribuite dalla stessa legge regionale in materia di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Considerato che sono in prossima scadenza i termini degli attuali rapporti contrattuali tra alcuni Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016 e le rispettive società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- è necessario garantire *comunque* la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto servizio pubblico essenziale, non suscettibile di subire interruzioni;
- l'esigenza di evitare potenziali gravi pregiudizi per la salute pubblica e per l'ambiente in ragione della mancata raccolta dei rifiuti, nelle more del completamento della ricognizione delle gestioni esistenti e dell'affidamento del servizio de quo ai sensi dell'articolo 16 della LR n. 5/2016 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore, costituisce un valido presupposto per l'adozione di una proroga fino al 30.06.2019 degli affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in prossima scadenza nei Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi

**L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO  
DELIBERA**

1. di avviare la ricognizione delle gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani esistenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016, al fine di ottenere una fotografia precisa dell'assetto gestionale esistente nell'intero territorio regionale;
2. nelle more del completamento della ricognizione delle gestioni esistenti e per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare fino al 30.06.2019 gli affidamenti in scadenza nei Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016 e a tutti gli attuali Soggetti Gestori affinché, in caso di affidamento in scadenza, garantiscano la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino al completamento della ricognizione delle gestioni esistenti e all'affidamento del servizio *de quo* ai sensi dell'articolo 16 della LR n. 5/2016 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Nicola Turello